

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2012
92/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DI ACQUIRENTE UNICO S.p.A. PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, PER L'ANNO 2011 E, A TITOLO DI ACCONTO, PER L'ANNO 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156, recante “Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07” (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08, recante “Approvazione del contratto tipo di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte della società Acquirente unico S.p.A.”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 17/11, recante “Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A. per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l’anno 2010 e, a titolo di acconto, per l’anno 2011” (di seguito: deliberazione ARG/elt 17/11);
- la comunicazione del 25 gennaio 2012, protocollo AU 170 (prot. Autorità 2908 del 1° febbraio 2012) (di seguito: comunicazione 25 gennaio 2012), con la quale l’Acquirente unico ha trasmesso alla Direzione Mercati dell’Autorità il preventivo economico relativo all’anno 2012;
- la comunicazione del 15 febbraio 2012, protocollo AU 287 (prot. Autorità 5036 del 20 febbraio 2012) (di seguito: comunicazione 15 febbraio 2012), con la quale l’Acquirente unico ha trasmesso alla Direzione Mercati dell’Autorità il consuntivo

economico-patrimoniale relativo all'anno 2010 e il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all'anno 2011.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da Acquirente unico e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da Acquirente unico;
- l'articolo 11, del TIV prevede che il prezzo di cessione da Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 17/11 fissa in 13.966.000 (tredicimilioni e novecentosessantaseimila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, ad Acquirente unico, a copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2011; e che, ai sensi della medesima deliberazione, Acquirente unico destina, alla riduzione del suddetto importo, la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2010 e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per l'anno 2010;
- i dati del preconsuntivo economico, relativo all'anno 2011, trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione 15 febbraio 2012, evidenziano:
 - costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela pari a circa 12.697.000 (dodicimilioni e seicentonovantasettemila) euro; tale importo include il contributo di Acquirente unico per il funzionamento dell'Autorità nell'anno 2011 ed è invece al netto della remunerazione del capitale investito;
 - altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle attività dello Sportello del consumatore e del Sistema informativo integrato, (di seguito: altri proventi e ricavi) complessivamente pari a circa 720.000 (settecentoventimila) euro;
 - proventi finanziari netti e proventi straordinari netti per un importo complessivo pari a circa 1.665.000 (unmilione e seicentosessantacinquemila) euro;
- dal preventivo economico concernente l'anno 2012, trasmesso da Acquirente unico con la comunicazione 25 gennaio 2012, risulta che Acquirente unico prevede costi

di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a 13.869.000 (tredicimilioni e ottocentosessantanovemila) euro; tale importo include il contributo di Acquirente unico al funzionamento dell'Autorità nell'anno 2011, mentre non tiene conto della remunerazione del capitale investito netto;

- la quantificazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico riconosciuto a consuntivo deve avvenire sulla base di considerazioni di efficienza, non necessarie e non utilizzate nella determinazione del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare il corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nell'anno 2011, sulla base di considerazioni di efficienza, e tenendo conto dei proventi finanziari, così come degli altri proventi e ricavi;
- che il corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nell'anno 2011 sia inferiore a quanto riconosciuto al medesimo titolo con riferimento all'anno 2010, al fine di tenere conto dell'incremento registratosi nell'anno 2011 con riferimento ai proventi finanziari e degli altri proventi e ricavi e per riconoscere una remunerazione ante-imposte del capitale investito per l'anno 2011 leggermente inferiore rispetto a quella determinata con i criteri di remunerazione previsti per la società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE), azionista unica di Acquirente unico;
- che la remunerazione ante-imposte del capitale investito per l'anno 2011, finanziato interamente con capitale di rischio, sia dunque fissata pari al rendimento medio annuale dell'anno 2011 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica dell'anno 2012 assumendo che, per quanto sopra considerato, l'importo della posta relativa ai proventi finanziari netti e agli altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle attività dello Sportello del consumatore e del Sistema informativo integrato, sia non sensibilmente superiore alla remunerazione da riconoscere al capitale investito netto;
- destinare alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2012 la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2011 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per il medesimo anno

DELIBERA

1. di quantificare in 11.455.000 (undicimilioni quattrocentocinquantacinquemila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2011;
2. di quantificare in 13.869.000 (tredicimilioni ottocentosessantanovemila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico a oggi prevedibili per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2012;
3. che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento, di cui al precedente punto 2, la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2011 e il corrispettivo di cui al punto 1;
4. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni